

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali

UOC "Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo"

Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo' Telefono. 091/7033930 – FAX 091/7033951 EMAIL: gestionegiuridica@pec.asppalermo.org

WEB www.asppalermo.org

2 2 FEB. 2016

Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari

(o, in mancanza ai direttori delle U.O.C. afferenti)

Ai Direttori dei Distretti Sanitari

Ai Direttori ed ai responsabili F.I.O. dei PP. OO.

Al Direttore della U.O.C. Coordinamento staff strategico

Al Direttore f. f. della U.O.C. Psicologia

Al Direttore f. f. della U.O.C. Servizio prevenzione e protezione

Al Responsabile della U.O.S. Gestione contenzioso

Al Responsabile f. f. della U.O.S. Contenzioso del lavoro

Al Responsabile f. f. della U.O.S. Gestione sinistri del personale

Al Responsabile della U.O.S. Sorveglianza sanitaria

Al Responsabile f. f. U.O.S. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche

Alla U.O.S. Servizio sociale professionale All'Ufficio Gestione centralizzata presenze

Al Responsabile f. f. della U.O.S. Comunicazione e Informazione

E p. c.

Alle OO.SS. Aziendali Alla R.S.U. Aziendale

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148

Con la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act, il Governo è stato delegato, tra l'altro, ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (art. 1, commi 8 e 9 della citata legge).

Con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega, il Governo ha previsto una serie di modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 di seguito denominato

La riforma interessa in particolare alcune disposizioni in materia di congedo di maternità e paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67 del T.U.), e di congedo parentale (artt. 32, 34 e 36 del T.U.). Alcune di queste disposizioni non comportano novità sostanziali rispetto al diritto vigente in quanto si limitano a recepire precedenti pronunce di legittimità costituzionale (artt. 24 e 31 del T.U.).

L'art. 26 del decreto in esame prevedeva che le nuove riforme si applicassero in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015, ma il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 ha disposto (con J'art. 43, comma 2) che i benefici di cui si tratta sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015.

In questa circolare saranno descritte le modifiche relative al congedo parentale di cui al richiamato articolo 32 del T.U. alla cui lettura integrale comunque si rimanda, raccomandandone l'armonizzazione con le ulteriori disposizioni citate nella

1. Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale

L'art. 32 del T.U. prevede, a seguito della riforma, che "per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite

La novella in esame lascia invece invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo).

In attuazione del nuovo art. 32 T.U., pertanto, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio.

La novella trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Fruizione del congedo parentale in modalità oraria.

Si rammenta che già l'art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) aveva modificato l'art. 32 del T.U., introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

La stessa legge di stabilità ha previsto inoltre l'obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l'inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato art. 32).

Come indicato, con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 32 citato, introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell'art. 32 cit.).

In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U.

La modalità di fruizione oraria del congedo parentale, prevista dal novellato art. 32 del T.U, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile.

Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l'introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo, precedentemente rammentati.

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Al riguardo, si rappresenta che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con compresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo.

Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa. sempio 1:

genitore dipendente che prende congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° giugno ed il 22 giugno 2016 – le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell'arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Esempio 2:

genitore dipendente che prende congedo parentale dal 3 giugno al 13 giugno 2016 con la seguente articolazione: parentale ad ore nella giornata di venerdì 3 giugno – congedo parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10 - parentale ad ore nella giornata di lunedì 13 giugno- le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato ossia i giorni del 4 e 5 e dell'11 e 12 giugno 2016 non si computano a titolo di congedo parentale.

Per espressa previsione di legge, qualora trovi applicazione il criterio generale di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U.

Tale incumulabilità risponde all'esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

Alla luce di questo principio, si forniscono le seguenti indicazioni di maggior dettaglio.

Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.

Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.

Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria.

Si riporta di seguito una tabella illustrativa delle compatibilità sopra indicate.

e de la companya de l	pra indicate.
Dorontolo ad anamana II . C. II . (Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.)
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U)	non compatibile
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.)	non compatibile
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo	
parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U)	non compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari, anche	
se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104)	compatible
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se	
stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)	compatibile
Si rammenta che in bace al diamete di cui alli 1 ac	

Si rammenta che in base al disposto di cui all'art. 32, comma 1 ter, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.

Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l'altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1

La complessità della disciplina del congedo parentale - determinata dalle differenti modalità di fruizione, dalla diversità di fonti, normativa o contrattuale (anche aziendale) che oggi possono disciplinare questo istituto, nonché dalla necessità di continuare a monitorare i limiti individuali e complessivi di fruizione del congedo stabiliti dal T.U. - comporta la necessità di attuare le novità normative in argomento mediante più fasi operative.

In una prima fase iniziale il computo del congedo parentale avviene su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l'equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa.

In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l'orario medio giornaliero contrattualmente previsto.

In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

In accoglimento delle richieste provenienti da singoli dipendenti o dalle OO. SS,. in considerazione della circostanza che la normativa in questione è entrata in vigore in data 25/06/2015, le eventuali richieste presentate a tale titolo, precedentemente alla emanazione della presente circolare che ha pertanto effetto retroattivo, si dovranno intendere accolte in sanatoria, con conseguente assorbimento dell'eventuale debito orario maturato a causa della mancata imputazione dell'assenza all'istituto di cui si tratta.

Si raccomanda di assicurare la massima divulgazione della presente, anche mediante affissione ai rispettivi albi.

Si allega copia dei nuovi modelli predisposti per la richiesta di fruizione dell'istituto di cui si tratta, da parte del dipendente, e per la comunicazione della calendarizzazione delle assenze relative, al fine di consentire l'adeguata programmazione necessaria sopperire alle stesse in maniera funzionale alle esigenze di servizio.

Si inoltra altresì copia della presente al Responsabile f. f. della U.O.S. Comunicazione e Informazione per la pubblicazione sul sito dell'Azienda.

IL RESPONSABILE DELL (Dott. Giuseppe

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. (Dr.ssa Mariagiuseppina Montagna)

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO Dr. Gaetano La Corte)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTTOR ANTONINO RAG TELEFONO. N 091 703 39 52

C:\Users\ragusa\Desktop\circolari 2014\Nota_cong_parentale_2016.doc

ALLEGATO 10.D

OGGETTO: RICHIESTA di CONGEDO PARENTALE

(art. 32 D.Lgs n. 151 del 26/03/2001)

	AL
	DIRETTORE
1	
l sottoscritt_ il/_/_ residente in	, nat_ a
Via	, dipendente
a tempo (b) di guesta Azien	nda S.P. con la qualifica di
	_, Matr. nin atto in servizio presso i
sito in via	(C)
CHIE	
Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e s.	.m.i. e delle vigenti norme contrattuali per la categoria
di fruire di congedo parentale, per accudire il proprio figlio	
seguente periodo:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
A) giorno UNO per il/_/B) giorni/_/	
C) mesi DAL _/_/_	AL/
D) OREDAL/AL/	/DEL GIORNO//;
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 4 76 del D.P.R. n° 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichi	
DICHI	ARA
Sotto la propria responsabilità:	
U di avere già fruito di congedo parentale per un totale	e diI giorni LI mesi
_ di non avere fruito di altro congedo parentale.	
Che l'altro genitore Sig.	nat_ ail _}il _}
_ è dipendente presso	
	e che lo stesso:
o non ha usufruito di analogo beneficio	
o ha usufruito di analogo beneficio per un totale di	_ giorni
L non ha diritto a fruire di tale beneficio.	
•	
(data)	(Firma)

NOTE

- (a) indicare: la struttura di appartenenza (Dipartimento o Distretto o Presidio Ospedaliero).
- (b) indicare: tempo indeterminato (di ruolo), o tempo determinato con contratto quinquennale (contrattista), o tempo determinato incaricato
- (c) indicare: la struttura di appartenenza (Dipartimento o Distretto o Presidio Ospedaliero) comprensiva del Servizio o Unità Operativa Complessa e dell'Unità Operativa Semplice

ALI	FG	ΔΤ	ი 1	O	D	1
\neg	~	\neg			_	_

OGGETTO: RICHIESTA di CONGEDO PARENTALE

(art. 32 D.Lgs n. 151 del 26/03/2001)

			DIR	ETTORE			,a,
_l_sottoscritt				nat_	_a		 -
_ //	resident	e in	Via				(CAP.
n) via)							
dipendente a							
Tempo							
						•	1
Sito in via							
31t0 III via							
			CHIEDE				
per il seguente perio		anche a ore	e del periodo rio	chiesto			
	data	data	. data	data	data	data	data
dalle halle h							
	data	doto	data	data	data	data	doto
dalle halle h	data	data	. data	data	data	data	data
	•	- 1	-	-	- 1	•	
	data	data	. data	data	data	data	data
dalle halle h							
	data	data	data	data	data	data	data
dalle halle h	data	data	. data	data	data	data	data
	ı	I	I	-		l	
dalle halle h	data	data	. data	data	data	data	data

Allegati:

certificato di nascita/dichiarazione sostitutiva